

D.D.G. n. 271

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO URBANISTICA
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione siciliana
- VISTE la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
- VISTA la legge regionale 10 maggio 1985, n. 37;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi in attuazione delle 2004/17/CE e 2004/18/CE n.10", come tra l'altro integrato a mente del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, così come convertito con legge 12 luglio 2011, n.106;
- VISTO il conseguente regolamento attuativo approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n.12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO il D.D.G . n. 873 del 24 novembre 2001 con il quale è stato approvato il progetto di "aggiornamento e produzione, tramite tecnica aerofotogrammetrica, di supporti cartografici numerici a scala 1:2.000 di centri urbani dell'Isola e servizi evoluti di editing" per un importo complessivo di € 1.238.547,50, da realizzare, a mente dell'articolo 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., previo pubblico incanto con il criterio di aggiudicazione all'offerta economica più vantaggiosa;
- VISTO il D.D.G.n. 135 del 28 maggio 2012, con il quale è stata istituita la commissione di aggiudicazione del servizio anzidetto;
- VISTO il D.D.G. n.194 del 6 agosto 2012 con il quale sono stati approvati gli atti di gara ed è stata disposta la aggiudicazione del servizio di che trattasi al R.T.I. tra STEROCARTO S. L. e RPA s.r.l.;
- VISTO l'atto stragiudiziale e di informativa ex articolo 243 *bis* del D. Lgs. 163/2006, con il quale il R.T.I. tra RTA srl e sue mandanti, ha chiesto, avendone interesse, di annullare l'anzidetta aggiudicazione in considerazione dell'illegittimità, per le motivazioni ivi prospettate, della esclusione dalla gara del raggruppamento istante;



VISTA la nota n. 20556 del 9 ottobre 2004 con la quale, sulla scorta di quanto divisato nel consulto reso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con nota n. 74339 del 20 settembre 2012, è stato avviato ai sensi dell'articolo 21 *nonies* della Legge 241/90 il procedimento di annullamento in autotutela del D.D.G. 194/2012, dandone comunicazione nelle forme indicate dall'articolo 7 della Legge 241/1990;

CONSIDERATE le motivazioni cui è affidato detto procedimento, così come esposte nella suddetta comunicazione n. 74339 del 20 settembre 2012, che si intende qui integralmente richiamata;

VISTE le osservazioni rese dai contro interessati, e precisamente:

- RPA srl, che con memoria del 3.10.2012, in nome proprio e quale mandante nella costituenda ATI con STEREOCARTO SL, la quale, con sua memoria, oltre a contestare la fondatezza delle motivazioni poste a fondamento dell'avviato annullamento in autotutela dell'aggiudicazione, espone altre e diverse ragioni di diritto che, a dire del concorrente, porterebbero comunque ad escludere dalla gara il R.T.I. tra RTA srl e sue mandanti, con conseguente conferma del provvedimento di aggiudicazione in questione;
- HANSAER G.E.I.E. che, con le osservazioni prodotte in data 12 10 2012 ed introitate il 17.10.2012, ha prospettato altre ragioni di diritto, diverse da quelle contenute nell'avvio del procedimento di annullamento in autotutela, che, a dire del concorrente, depongono per l'annullamento del menzionato provvedimento di aggiudicazione;

CONSIDERATO che, nelle more della decisione conseguente all'avvio del procedimento sopra riportato:

- RTA srl, in nome proprio e quale mandataria del costituendo RTI con S.A.S.TD srl e GEOLINK srl, ha impugnato innanzi al giudice amministrativo competente il D.D.G. 194/2012 ;
- RPA srl, in nome proprio e quale mandataria del costituendo RTI con STEREOCARTO SL, ha avanzato ricorso incidentale innanzi al giudice amministrativo per la conferma del D.D.G. 194/2012 ;
- HANSAER G.E.I.E. ha a sua volta impugnato innanzi al giudice amministrativo competente il D.D.G. 194/2012;

CONSIDERATO che seppur l'articolata fattispecie risulta sottoposta all'esame del giudice amministrativo, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, appositamente interpellata, ha manifestare l'avviso, giusta consultazione n. 22649 del 30.10.2012, di continuare a ritenere appropriato procedere all'annullamento in autotutela del D.D.G. n.194/12, posto che tale provvedimento pressoché certamente non potrà resistere al sindacato giurisdizionale;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che le ragioni esposte *ex adverso* dai contro interessati non appaiono idonee a superare i profili critici che affliggono il DDG 194/2012, nella parte in cui questo e i presupposti deliberati della Commissione di aggiudicazione hanno disposto l'esclusione del concorrente RTA srl e mandanti in quanto l'offerta



economica di questo concorrente non contiene l'indicazione del prezzo totale offerto IVA esclusa, sia in cifre che in lettere;

RITENUTO infatti che, in base ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'esclusione di un'offerta da una gara d'appalto presuppone il mancato rispetto di prescrizioni corrispondenti al particolare interesse della P.A. alla chiarezza dell'offerta stessa, di modo che non ricorrono le condizioni che legittimano l'esclusione in tutti quei casi nei quali il risultato finale dell'offerta può agevolmente determinarsi in seguito ad una semplice operazione aritmetica, nei quali quindi l'offerta deve ritenersi determinata ed univoca (cfr. Cons. Stato, V, 30.10.2003, n.6767; Cons. Stato, VI, 15.6.2009, n. 3833);

RITENUTO altresì l'articolo 46, comma 1 *bis*, del D.Lgs. 163/2006 indica puntualmente le cause di esclusione da una gara d'appalto e ne afferma la tassatività, nel senso che sono nulle le clausole che introducono cause di esclusione diverse da quelle previste dalla norma: il che porta a ritenere viziato il bando di gara nella parte in cui aveva previsto l'esclusione del concorrente che, in sede di offerta economica, non avesse indicato il prezzo totale offerto. Deve infatti ritenersi che la mancata indicazione di questo elemento da parte del concorrente escluso non determina *incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta* (circostanza questa che avrebbe invece legittimato l'esclusione); e ciò anche in ragione del "dovere di soccorso" introdotto dall'articolo 46, primo comma del Codice degli Appalti, che porta a scongiurare che l'esito di una gara possa essere alterato da carenze meramente formali, ben potendo la stazione appaltante invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti o dichiarazioni presentati;

CONSIDERATO che la disposta esclusione del costituendo RTI tra RTA srl, mandataria e S.A.S.TD srl e GEOLINK srl, mandanti, incide sul risultato dell'aggiudicazione;

CONSIDERATO che a tutt'oggi non è stato stipulato il contratto con l'aggiudicatario e sussiste quindi l'interesse a ricondurre le determinazioni relative all'appalto nell'ambito delle summenzionate previsioni di legge;

RITENUTO, per le superiori ragioni e sulla scorta delle menzionate consultazioni, di dovere quindi provvedere all'annullamento in autotutela del DDG 194/2012, nella parte *de qua*, e di procedere alla riapertura della gara convocando tutti i partecipanti e riammettendovi il costituendo RTI di cui sopra, valutandone la relativa offerta e quant'altro non sia stato oggetto di precedente scrutinio, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione della gara *de qua* in favore del concorrente che avrà ottenuto il migliore punteggio,

DECRETA

Art. 1 – Per le motivazioni di cui in premessa, è annullato in autotutela ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 *nonies* della Legge 241/90 il D.D.G. 194 del 6 agosto 2012, nella parte in cui esso, all'articolo 1, dispone l'approvazione degli atti di gara e l'aggiudicazione al



costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese STEREOCARTO S.L. e RPA s.r.l. e , all'articolo 3, autorizza l'avvio della procedura per la stipula del relativo contratto.

Art. 2 - Per le medesime motivazioni e in adesione al contenuto delle medesime consultazioni, in conseguenza dell'annullamento come sopra stabilito, si dispone la riapertura della gara di cui in premessa è cenno.

In tal senso la Commissione di aggiudicazione istituita con D.D.G. n. 135 del 28 maggio 2012 resta onerata di riavviare le operazioni di gara, convocando tutti i partecipanti e riammettendovi il costituendo RTI tra RTA srl, S.A.S.TD srl e GEOLINK srl, valutandone la relativa offerta e quant'altro non sia stato oggetto di precedente scrutinio, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione della gara *de qua* in favore del concorrente che avrà ottenuto il migliore punteggio.

Art. 3 - Per quanto precede, il Responsabile Unico del Procedimento, nominato giusta nota n. 648 del 19 ottobre 2011 e, solidalmente, il dirigente responsabile dell'Area 2 del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica restano onerati di notificare il presente provvedimento, ai fini della sua esecuzione, agli aventi interessi e alla Commissione di aggiudicazione istituita con D.D.G. n. 135 del 28 maggio 2012.

Art. 4 - Resta espressamente confermato quanto stabilito all'articolo 2 e all'articolo 4 del D.D.G. 194 del 6 agosto 2012.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria per il visto di competenza

22 NOV. 2012

Il Dirigente Generale
(Sergio Geronzi)

